



COMUNE DI CAVA MANARA
Provincia di Pavia

DECRETO N. 2 DEL 31.03.2015

OGGETTO: art. 1 comma 611 e seguenti legge 190/2014. Piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'ente.

IL SINDACO

Premesso che la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014) all'art 1 commi da 611 a 614 prevede che gli enti locali diano avvio ad un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute, con la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* al fine di conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015;

Preso atto che la competenza alla definizione e all'approvazione del piano, in forza di quanto espressamente disposto dal comma 612, è attribuita al Sindaco e che la normativa predetta individua cinque criteri generali ai quali fare riferimento, qui di seguito elencati:

- 1) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- 2) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- 4) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 5) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Rilevato che ai fini dell'attuazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro il termine del 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione contenente le modalità e i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire (art. 1, comma 612, l. 190/2014); il "piano", per quel che riguarda gli enti locali deve essere approvato, se si tratta della provincia, dal presidente della stessa o, se si tratta del comune, dal sindaco. La riferita disposizione, che ha un'evidente funzione acceleratoria e di semplificazione, rappresenta una deroga, all'art. 42, lett. e), del t.u. 267/2000, che attribuisce alla competenza del consiglio dell'ente locale l'organizzazione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente locale stesso a società di capitali. Trattasi, peraltro, di una deroga più apparente che reale, in quanto il consiglio dell'ente locale non è affatto escluso dalla realizzazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, ad esso spettando, in virtù appunto della competenza attribuitagli dalla citata norma del t.u. 267/2000, l'adozione dei provvedimenti attuativi del piano stesso (ad es. delibere di scioglimento, liquidazione, ecc. delle società o di mantenimento di quelle in essere ai sensi dell'art. 3, comma 28, l. 244/2007);

Visto l'art. 1 comma 612 della legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) in base al quale tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione;

Preso atto che la normativa prevede inoltre i seguenti adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento:

- pubblicazione del Piano nel sito internet dell'amministrazione, obbligatoria agli effetti Di quanto disposto dal D.Lgs n. 33/2013 "decreto trasparenza";
- entro il 31 marzo 2016, i soggetti competenti all'approvazione hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Ritenuto per esigenze di semplificazione, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, anche in considerazione delle esigue partecipazioni dell'ente e del contenuto del piano, di non procedere alla redazione di una separata e apposita relazione tecnica, ma di trasporre nel piano medesimo i dati tecnici e organizzativi delle partecipate, necessari alla definizione dell'adempimento;

Visto il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, predisposto sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il contenuto del piano si sostanzia nella ricognizione delle partecipazioni in essere e nella conferma del permanere delle condizioni e dei presupposti per il mantenimento delle stesse;

Visto il D.Lgs n. 267/2000

DECRETA

1. Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale.
2. Di dare comunicazione al Consiglio Comunale del *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, come sopra approvato nella prima seduta utile.
3. Di disporre:
 - la trasmissione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - la pubblicazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni nel sito internet dell'amministrazione.

Cava Manara, 31 marzo 2015



IL SINDACO

IL SINDACO
Michele Pini

COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)**

I - Introduzione

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31.12.2015.

Il processo di razionalizzazione si deve ispirare ai seguenti principi:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad adottare le decisioni di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL: “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”.

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di

liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Permangono i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni del comune

Il comune di Cava Manara partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. ASM PAVIA SPA – quota di partecipazione diretta dello 0,08289%

Tramite tale partecipazione il comune detiene indirettamente una quota dello 0,001591% di PAVIA ACQUE SCARL.

III – Piano operativo di razionalizzazione

1. ASM PAVIA SPA – partecipazione diretta

Il comune partecipa direttamente al capitale sociale di Asm Pavia nella percentuale dello 0,08289%, corrispondente a n. 37.185 azioni per un valore di € 37.185,00.

DATA DI COSTITUZIONE: 30/01/1998

Durata 50 ANNI DALLA DATA DI COSTITUZIONE

Sede legale: Via Donegani n. 21 – Pavia (PV)

C.F. e P.IVA **01747910188**

Capitale sociale € **44.862.826**

La compagine sociale è così costituita:

Comune di Pavia	42.945.514,00	95,72628%	42.945.514,00
Comune di Albuzzano	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Battuda	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Belgioioso	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Bereguardo	5.164,00	0,01151%	5.164,00
Comune di Borgarello	27.544,00	0,06140%	27.544,00

Comune di Bornasco	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Carbonara al Ticino	5.164,00	0,01151%	5.164,00
Comune di Casorate Primo	1.005.000,00	2,24016%	1.005.000,00
Comune di Cava Manara	37.185,00	0,0289%	37.185,00
Comune di Ceranova	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Certosa di Pavia	409.060,00	0,91180%	409.060,00
Comune di Cura Carpignano	5.164,00	0,01151%	5.164,00
Comune di Giussago	111.298,00	0,24809%	111.298,00
Comune di Landriano	15.000,00	0,03344%	15.000,00
Comune di Lardirago	5.164,00	0,01151%	5.164,00
Comune di Linarolo	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Marcignago	5.164,00	0,01151%	5.164,00
Comune di Marzano	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Mezzana Rabattone	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Rognano	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Roncaro	5.164,00	0,01151%	5.164,00
Comune di San Genesio	94.571,00	0,21080%	94.571,00
Comune di San Martino Siccomario	17.428,00	0,03885%	17.428,00
Comune di San Zenone	250,00	0,00056%	250,00
Comune di Sant' Alessio	5.164,00	0,01151%	5.164,00
Comune di Torre d'Isola	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Travaco' Siccomario	38.000,00	0,08470%	38.000,00
Comune di Trivolzio	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Trovo	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Valle Salimbene	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Comune di Vellezzo Bellini	5.164,00	0,01151%	5.164,00
Comune di Vidigulfo	40.000,00	0,08916%	40.000,00
Comune di Villanova d'Ardenghi	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Unione dei Comuni Zerbo e Costa de Nobili	250,00	0,00056%	250,00
Unione dei Comuni Pieve Porto Morone, Badia e Monticelli Pavese	250,00	0,00056%	250,00
Comune di Zeccone	5.164,00	0,01151%	5.164,00
Comune di Zerbolò	5.000,00	0,01115%	5.000,00
Totale capitale sociale	44.862.826,00	100,00%	44.862.826,00

La società è costituita per trasformazione della precedente azienda speciale del Comune di Pavia, ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La società opera secondo il modulo del cosiddetto "in house providing" di cui agli artt. 113, comma 5, lettera c) e 113-bis del D.Lgs. 267/2000.

In considerazione della natura a totale capitale pubblico della società, possono essere soci di Asm Pavia gli enti locali individuati dal Tuel. La titolarità del capitale sociale da parte degli enti locali soci è finalizzata alla gestione dei servizi secondo il suddetto modulo e comporta il perseguimento di finalità comuni a tutti i soci.

La società è soggetto di cui gli enti locali titolari del capitale sociale si avvalgono per l'erogazione dei servizi e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Ha per oggetto principale le attività inerenti e connesse a:

- a) Servizi idrici integrati come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs 152/2006
- b) Servizi energetici
- c) Servizi di igiene ambientale
- d) Servizi integrati di mobilità

Attualmente Asm Pavia opera in qualità di erogatore temporaneo per il servizio acquedotto per il Comune di Cava Manara, per il quale svolge anche l'attività di "incasso per conto" del servizio di fognatura e depurazione, ancora gestito in economia.

Asm Pavia Spa detiene il 19,19176% di Pavia Acque S.C.a.r.l., società interamente pubblica costituita nel corso del 2008 quale soggetto per la gestione delle reti e degli impianti dell'ATO di Pavia, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge della Regione Lombardia 26/2003.

Tale soggetto, individuato dalla Provincia di Pavia, quale gestore unico d'ambito del servizio idrico integrato con deliberazione n. 49 del 07.06.2013 - secondo il modulo dell' *in house providing* - opera attraverso le proprie società operative territoriali consorziate. Entro il 30 giugno 2015 è previsto il superamento delle attuali gestioni in economia nei diversi segmenti del servizio idrico integrato con subentro definitivo del gestore unico Pavia Acque S.c.a.r.l.

L'art. 4 dello statuto di Pavia Acque S.c.a.r.l prevede che, dovendo la struttura e l'organizzazione societaria necessariamente conformarsi al modello della società totalmente pubblica "*in house providing*", la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica e, direttamente o indirettamente, rappresentativa degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale della Provincia di Pavia, con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati.

In conseguenza del subentro di Pavia Acque S.c.a.r.l, quale gestore unico del servizio idrico integrato, il Comune di Cava Manara perderà la titolarità del servizio e i costi e i ricavi del servizio idrico integrato faranno capo a Pavia Acque S.c.a.r.l.

La durata dell'impegno di questo ente coincide con la durata della Società fissata al 31.12.2050.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

E' intenzione dell'amministrazione confermare il mantenimento della partecipazione in Asm Pavia, come espressamente autorizzato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 55 del 3/12/2008 in quanto ente strumentale per l'erogazione e gestione dei servizi pubblici comunali.

Inoltre, essendo la medesima società operativa territoriale consorziata di Pavia Acque S.c.a.r.l, il mantenimento della partecipazione consentirà al Comune di Cava Manara la partecipazione al controllo congiunto - seppure in forma indiretta - insieme agli altri enti locali dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Pavia, della società Pavia Acque S.c.a.r.l per la gestione del servizio idrico integrato.

Si conclude l'analisi con ulteriori dati riferiti al 31/12/2013

Numero componenti consiglio di amministrazione : 5

Numero dirigenti: 3

Numero di dipendenti: 237

Utile di esercizio al netto delle imposte		
2011	2012	2013
€ 1.996.081,00	€ 492.481,00	€ 538.117,00

2. PAVIA ACQUE S.C.A.R.L – partecipazione indiretta

Pavia Acque, come già precedentemente esposto, è una Società Consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, voluta dagli Enti locali, che gestisce il patrimonio idrico dei Comuni soci e opera sul territorio provinciale tramite le proprie Società Operative Territoriali Consorziato. A seguito dell'affidamento, da parte dell'Amministrazione Provinciale, della gestione del Servizio Idrico Integrato, Pavia Acque S.c.a.r.l. è diventata il Gestore Unico d'Ambito per la provincia di Pavia.

Data di costituzione: 27.11.2007

Durata 31.12.2060

Sede legale: Via Donegani n. 7 PAVIA

C.F. e P.IVA 02234900187

Capitale sociale € 15.048.128,21

ELENCO SOCI	CAPITALE SOCIALE €	PERCENTUALE
ACAOP SPA	1.216.000,00	8,080739
AS-MARE SRL	1.216.000,00	8,080739
ASM PAVIA SPA	2.888.000,00	19,191756
ASM VOGHERA SPA	2.888.000,00	19,191756
ASM VIGEVANO E LOMELLINA	2.888.000,00	19,191756
BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	1.216.000,00	8,080739
CAP HOLDING SPA	1.520.000,00	10,100739
CBL SPA	1.216.000,00	8,080739
PROVINCIA DI PAVIA	128,21	0,000852
TOTALI	15.048.128,21	100,0000

Il comune di Cava Manara partecipa a Pavia Acque S.c.a.r.l indirettamente, tramite Asm Pavia, con una percentuale dello 0,01590%

Si conclude l'analisi con ulteriori dati

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 2

Numero di dipendenti: 21

Utile di esercizio al netto delle imposte		
2011	2012	2013
1.164.239,00	1.065.933,00	650.459,00